
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Domande soggette a riti diversi, cumulo, connessione

L'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio e separazione personale, soggetta al rito della camera di consiglio, con quello di scioglimento della comunione dei beni immobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio e anche di separazione personale.

Tribunale di Bari, sentenza del 7.10.2015, n. 4205

...omissis...

Preliminarmente, il Collegio non reputa necessario integrare il contraddittorio con l'amministratore di sostegno del xxxxxxx tale circostanza è stata dedotta dalle parti solo in fase conclusionale, dunque fuori il regolare contraddittorio tra le stesse, ed in modo generico senza neppure indicare gli estremi della procedura (sebbene su tale punto non sia sorta alcuna contestazione). Del resto, posto che "il diritto alla separazione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza come situazione giuridico soggettiva che realizza la personalità dell'individuo (Cass. Civ., sez. I. 30 gennaio 20 U n. 2183) e quindi si tratta di un diritto personalissimo, anche in regime di amministrazione di sostegno, il beneficiario, può compiere atti personalissimi, poichè la misura non comporta la perdita della titolarità di tali diritti e di conseguenza neppure l'esercizio" (cfr. Tribunale, Milano, sez. IX, decreto 19/02/2014), il giudizio de quo, presumibilmente, è stato instaurato, a ben vedere, prima che il xxxxxxx beneficiario dell'amministrazione di sostegno, tant'è che lo stesso è ritualmente comparso all'udienza presidenziale del 30.04.2010, in cui ha espresso personalmente la volontà di non riconciliarsi senza che sul punto siano stati formulati rilievi a verbale, nè l'amministratore di sostegno (del quale non sono state comunicate neppure le xxxxxxx

Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.

L'articolo 151 comma 1 c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia all'udienza presidenziale sia anche nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico e non contestato che non constano fatti riconciliativi.

Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.

Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Assegnazione casa

Relativamente all'assegnazione della casa coniugale, il Collegio nulla dispone poichè, stante anche l'espressa rinuncia del la xxxxxxx punto non è stata più avanzata alcuna richiesta specifica da parte x quale ne era stato attribuito l'uso in sede presidenziale, ed oltretutto, stando a quanto dichiarato da ambo le parti, lo stesso resistente, beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ha trasferito la propria dimora e residenza in xx la casa di cura V. (cfr. memoria di replica di parte resistente).

Assegni di mantenimento

Per quel che riguarda le residue questioni economiche, giova ribadire che l'art. 156 xxx. dispone che "il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è ormai ius reception il principio - condiviso anche da codesto Tribunale - secondo cui "per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri, vale a dire di redditi che gli contestano un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi" (si veda ex pluribus Cass. Civ. sent. n. 5443 del 27 febbraio 2008).

Orbene, nella fattispecie in esame, ritenuta la sussistenza di una disparità di posizioni economiche tra i predetti coniugi, corroborata sia dalla circostanza secondo la quale il xxxxx essere percettore non solo di una pensione di anzianità ma anche di altri emolumenti pensionistici così come dichiarato nella propria memoria di replica ed acclarato anche dalla documentazione depositata rispettivamente alle udienze del 22.03.2012 e del 01.10.2012, tali da consentirgli un adeguato tenore di vita presso la casa di cura ove lo stesso ha fissato la

propria dimora a seguito della patologia da cui è affetto, sia dalla circostanza secondo la xxxxx non percepisce alcun reddito proprio se non unicamente l'assegno di mantenimento, il Collegio conferma la statuizione di cui all'ordinanza del 09.05.2011 in cui il G.I., aveva elevato l'assegno mensile, posto a xxxxxx € 400,00 in favore della xxxxxxxxx da maggio 2011 e secondo rivalutazione annuale ISTAT, poichè nel giudizio de quo non sono intervenute circostanze modificative, in peius, delle condizioni economico-patrimoniali del resistente che inducano a non confermare il riconoscimento di un assegno mensile a titolo di mantenimento della ricorrente, la quale tra l'altro risulta essere inoccupata, così come si evince dall'attestazione di stato occupazionale (cfr. all. n. 12 fascicolo parte ricorrente).

In merito al riconoscimento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del xxxx ma non indipendente economicamente, e temilo conio dell'espressa rinuncia in favore dell'altro xxxx espressa nella comparsa conclusionale di parte ricorrente), preliminarmente, in rito, il Collegio non reputa necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio xxxx in quanto costui, pur essendo legittimato ad intervenire nel procedimento al fine di formulare in suo favore apposita domanda di riconoscimento di tale contributo nonché di pagamento diretto dello stesso a norma dell'art. 337-septies cc, (si veda su tale ultimo aspetto Cass. civ., n. 25300/2013), facoltà che non ha ritenuto di esercitare, non può ritenersi litisconsorte necessario bensì titolare di una legittimazione alternativa e concorrente (senza peraltro solidarietà attiva, arg. da Cass. civ, n. 21437/2007 e successive pronunzie conformi) con quella xxxxxxxxxxxxxxxx

Ciò posto, l'art. 337-septies cc. recita testualmente: "il Giudice, valutate le circostanze. può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico " ed inoltre, come ribadito da un costante ed unanime orientamento giurisprudenziale di legittimità "l'obbligo perdura sino a quando il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica, non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio. Per cui, è configurabile l'esonerazione dalla corresponsione dell'assegno laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungete l'autonomia economica dai genitori, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte, ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4765 del 03.04.2002; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1830 de) 26.01.2011; Cass. Civ., Sez. VI. ordinanza n. 7970 del 02.04.2013).

Orbene, nel caso di specie, sebbene in sede presidenziale non sta stato riconosciuto un contributo al suo mantenimento in virtù di una disponibilità economica di € 40.000,00 in favore suo e del fratello a seguito di comprovata donazione da parte dei coniugi de quibus, in favore di entrambi i figli, non è stato comprovato il raggiungimento da parte del ragazzo, dell'età di 27 anni, di una capacità lavorativa difatti tale circostanza non solo è corroborata dall'impegno profuso dal ragazzo nel conseguire un diploma in ragioneria (cfr. all. n. 2 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.), dalla volontà di effettuare una serie di lavori saltuari così come pacificamente dichiarato da entrambe le parti nei rispettivi atti (a tal proposito giova ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha definito più volte il concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito, come il lavoro precario, fa venire meno l'obbligo del mantenimento; sul punto vedasi Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 18 del 03.01.2011) ma anche dall'attestato di stato occupazionale da quale si evince chiaramente lo stato di disoccupazione del medesimo (cfr. all. n. 13 fascicolo parte ricorrente).

Pertanto, alla luce di quanto innanzi, il Collegio reputa necessario riconoscere un assegno mensile di € 150,00 in favore del figlio xxx maggiorenne ma non indipendente economicamente da porsi a xxxxx decorrenza dal settembre 2015, secondo rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dal settembre 2006, da corrispondere a xxx 10 di ogni mese, genitore convivente con il figlio xxxx

Infine va dichiarata radicalmente inammissibile la richiesta avanzata dal xxx declaratoria di accertamento di appropriazione illegittima da parte della Sxxxxxxella somma di € 40.000,00 percepita a titolo di successione ereditaria dal resistente, nonché di condanna alla restituzione di detta somma poichè esula dal thema decidendum del presente giudizio di separazione personale e non è dunque connessa alla materia del contendere.

Su tale punto, in effetti giova ribadire che con riferimento alla materia sia di divorzio e dunque necessariamente anche di separazione personale e, la giurisprudenza di legittimità e di merito, orientamento pienamente condivisibile tra l'altro anche da codesto Tribunale, ha osservato che "l'art. 40 c.p.c, novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.

33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del simultaneous processus nell'ambito dell'azione di divorzio e separazione personale, soggetta al rito della camera di consiglio, con quello di scioglimento della comunione dei beni immobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio e anche di separazione personale " (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, sent. 26.07.2011; ex pluribus Cass. 22,10.2004 n. 20638; Cass. 15.05.2001 n. 6660 e Cass. 30.08.2004 n, 17404).

Le spese processuali seguono la soccombenza maggioritaria xxxxxx come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. a. 55/2014 (essendosi conclusa la prestazione difensiva dopo l'entrata in vigore del medesimo, arg. da Cass. S.U., n. 57406/2012), non individuandosi concrete ragioni per discostarsi dai restanti valori medi indicati relativamente allo scaglione di riferimento (giudizio di valore indeterminabile modesto, non superiore ad € 26.000,00) alla luce dell'attività difensiva esercitata, ed il pagamento andrà eseguito in favore dello stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002 essendo stata la ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello stato in via provvisoria con delibera del 21.10.2009 dell'Ordine degli Avvocati di Bari allegata in atti (cfr. all. n. 6 del fascicolo parte ricorrente).

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

p.q.m.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta xxx ricorso depositato in data 25.02.2010, nei confronti xx l'intervento del Pxxx, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, conclusione disattesa, così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi xxxxxxxxxxxx sposatisi con matrimonio religioso in xx di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per xxxxxxxx manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza; 3) nulla dispone in ordine ai l'assegnazione della casa coniugale; 4) conferma l'ordinanza del 9.05.2011 xxxxxxxxx. e, per l'effetto, pone a carico xxx, a decorrere dal maggio 2011, l'obbligo di versare in favore del coniuge xxcon te modalità e nei termini già in essere l'assegno mensile di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale maturata e da maturarsi, a titolo di mantenimento della stessa; 5) pone a carico xxxxx decorrere da settembre 2015, l'obbligo di versare l'assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente xxxxxxxx oltre rivalutazione ISTAT annuale con decorrenza da settembre 2016, da corrispondere xxx 10 di ogni mese; 6) dichiara inammissibile la richiesta avanzata da xxx alla declaratoria di accertamento di appropriazione illegittima da parte di xxx, della somma di € 40.000,00 percepita a titolo di successione ereditaria dal resistente nonchè alla restituzione di detta somma nei termini di cui in parte motiva; 7) condanna il resistente xxxx rimborsare alla ricorrente xxx spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 4.035,00 per compensi professionali al difensore, oltre eventuali spese prenotate a debito nonchè rimborso spese forfetarie 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato a norma dell'art. 133 D.P.R, n. 115/2002; 8) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.